



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
DISLESSIA

coordinamento@aiditalia.org
Manuela Caraffi 340 34 08 327


3^a Riunione regionale AID Emilia Romagna **Indennità di frequenza** Giovedì 28 Gennaio, ore 20.30



Fondamenti dell'istituto e **basi normative**.



Requisiti sanitari e amministrativi
necessari per la richiesta dell'**indennità**.



Il **procedimento online** per la richiesta



Il ricorso contro il **diniego** della
domanda e relativo **procedimento**

Relatori

Avv. Danilo Biancospino
Avv. Carlo Bettinelli
(Studio legale 3B accreditato AID)



Incontro online su **Google Meet**.
Gratuito previa iscrizione su
<https://reggioemilia.aiditalia.org/>

PRESENTAZIONE RELATORI

Avv. Carlo Bettinelli

- Avvocato convenzionato AID (Associazione Italiana Dislessia), mediatore familiare, formatore.
- Socio fondatore “***Studio Legale Integrato treB***”

Avv. Danilo Biancospino

- Avvocato convenzionato AID (Associazione Italiana Dislessia), formatore.
- Socio fondatore “***Studio Legale Integrato treB***”

www.studiolegaletreb.it

La dimensione dei “diritti delle famiglie con ragazzi DSA”

La dimensione dei “diritti delle famiglie con ragazzi DSA”

- 1) Indennità di frequenza.

Si tratta di un vero diritto per le famiglie i cui figli hanno una diagnosi di DSA?

- 2) Diritto dei genitori di ragazzi con DSA a richiedere al proprio datore di lavoro forme di flessibilità lavorativa.

Si tratta di un diritto effettivo?

La dimensione dei “diritti delle famiglie con ragazzi DSA”

- Indennità di frequenza

La legge che disciplina l'indennità di frequenza non è inserita nella legge 170/2010 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico».

- I fondamenti dell'Istituto sono da rintracciare in altre normative (Legge 11 ottobre 1990, n.289; **Legge 30 marzo 1971, n. 118**; circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131).
- E' chiaro quindi che l'indennità di frequenza non nasce specificatamente per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

INDENNITA' DI FREQUENZA

L'indennità di frequenza è una prestazione economica di tipo assistenziale erogata dall'INPS che spetta ai cittadini minori di 18 anni con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età” (sussistenza del c.d. requisito sanitario).

La diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento non attribuisce, in quanto tale, un automatico diritto all'ottenimento dell'indennità, ma solo laddove venga accertato il requisito sanitario sopra descritto, unitamente ad altri requisiti.

INDENNITA' DI FREQUENZA

Requisiti soggettivi:

- Avere fino ai diciotto anni di età;
- Essere cittadino italiano residente in Italia o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- Essere un minore *“con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”* (In sede di prima diagnosi può essere richiesto dalla famiglia anche l'accertamento in questione).

INDENNITA' DI FREQUENZA

Requisiti ambientali (alternativi tra loro):

- Frequenza a scuole di ogni grado ed ordine, frequenza ad un centro di riabilitazione, frequenza a centri di formazione professionale, frequenza a centri occupazionali;

Requisito reddituale riferito al minore:

- Non disporre di un reddito annuo personale superiore ad euro 4.906,72.

L'indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l'anno 2021 l'importo è pari a 287,09 euro mensili.

INDENNITA' DI FREQUENZA

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del «*certificato medico introduttivo*».

Il medico (ad es. pediatra o altro specialista) che compilerà il certificato medico introduttivo dovrà trascrivere la diagnosi con l'indicazione dei c.d. Codici Nosografici (Es: Dislessia-F81.0; Disortografia-F81.1; Discalculia-F81.2; Disgrafia- F81.8) ed indicare altri eventuali disturbi.

Aggiungerà l'indicazione che il minore ha «*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età*»

INDENNITA' DI FREQUENZA

Attenzione:

Il modello del certificato medico che viene compilato dal pediatra o altro specialista non contiene la voce specifica «indennità di frequenza».

Pertanto il medico dovrà barrare per ragazzi con DSA la casella «Invalidità civile» e non quella relativa all'accertamento dello stato di handicap (legge 104/1992).

INDENNITA' DI FREQUENZA

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente da sito www.inps.it , mediante il servizio denominato *“Invalidità civile - Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”*.
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi (scelta consigliata).

INDENNITA' DI FREQUENZA

Completato il procedimento telematico con l'invio del certificato medico introduttivo, l'INPS invierà tramite posta alla famiglia del minore una lettera di convocazione per la visita.

Portare con sé la seguente documentazione:

- Prima diagnosi DSA e successivi aggiornamenti (normalmente ogni tre anni o al cambio del ciclo scolastico).
- Altre eventuali certificazioni mediche di eventi sanitari rilevanti.
- PDP della scuola e relazioni di specialisti che seguono il minore.

INDENNITA' DI FREQUENZA

FOCUS SULLA VISITA ALLA COMMISSIONE ASL

- LA VISITA NORMALMENTE DURA POCHI MINUTI.
- NON SEMPRE NELLE COMMISSIONI CHE DECIDONO SUL RILASCIO O MENO DELL'INDENNITA' DI FREQUENZA CI SONO FIGURE SPECIALISTICHE (NEUROPSICHIATRA INFANTILE).
- LA MANCANZA DI APPROFONDIMENTI ADEGUATI E COMPETENZE SPECIFICHE GENERA SPESSO IL RIGETTO DELLA DOMANDA.

INDENNITA' DI FREQUENZA

ESITO DELLA VALUTAZIONE:

A seguito della visita presso la competente ASL l'INPS trasmetterà a mezzo posta raccomandata l'esito della valutazione, dunque concessione o meno dell'indennità di frequenza.

In caso di esito positivo la famiglia dovrà inviare mediante procedura telematica il modello AP70 che attesta in capo alla famiglia richiedente il possesso dei requisiti amministrativi ed economici.

In caso di esito negativo la famiglia entro 6 mesi dalla ricezione della raccomandata potrà proporre ricorso presso il Tribunale competente (Giudice del lavoro).

RICORSO INDENNITA' DI FREQUENZA

Contro la decisione della Commissione Medico integrata ASL/INPS che nega l'indennità è possibile ricorrere al Giudice del Lavoro dal ricevimento della raccomandata INPS contenente il provvedimento di diniego (Procedimento di ATP).

Il procedimento innanzi al Tribunale di Brescia, sezione lavoro, necessita delle figure professionali dell'avvocato e di un consulente tecnico di parte (preferibilmente un neuropsichiatra infantile specializzato in DSA o altra figura altamente specializzata).

Il Giudice nomina un proprio consulente tecnico d'ufficio (CTU) che procederà ad una nuova visita in contraddittorio con il medico legale nominato dall'INPS e dal consulente tecnico di parte nominato dalla famiglia (CTP).

RICORSO INDENNITA' DI FREQUENZA

La visita al minore che si svolgerà al cospetto del medico nominato dal Giudice (CTU), del medico scelto dalla famiglia (CTP) e del medico nominato dall'INPS (la controparte nel nostro giudizio), avrà ad oggetto una nuova valutazione del requisito sanitario delle «*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le finzioni proprie dell'età*».

Sulla base del contraddittorio tra queste figure, il CTU scriverà un elaborato peritale nel quale esprimerà il proprio giudizio, dunque, esistenza o meno del requisito sanitario per il rilascio dell'indennità.

Una volta ricevuta la relazione del CTU le parti del procedimento, famiglia ed INPS, avranno a disposizione alcuni giorni per fare le proprie osservazioni rispetto a quanto scritto dal CTU.

RICORSO INDENNITA' DI FREQUENZA

IL GIUDICE OMOLOGHERA' LA DECISIONE DEL CTU CON PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE O CONTRARIO ALLA CONCESSIONE DELL'INDENNITA'.

NEL CASO DI ESITO FAVOREVOLE L'INPS VERRA' CONDANNATO ALLE SPESE LEGALI E A RIFONDERE LE SPESE DI CTU ANTICIPATE ALLA FAMIGLIA.

NEL CASO DI RIGETTO DELLA DOMANDA LA FAMIGLIA POTRA' IMPUGNARE LA DECISIONE E PROPORRE APPELLO (NUOVO GIUDIZIO).

AD OGGI TUTTI I RICORSI NELLE VARIE REGIONI D'ITALIA PROPOSTI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

PER PROPORRE RICORSO E' POSSIBILE INVIARE ALLO STUDIO LA DOCUMENTAZIONE IN VIA TELEMATICA.

LA FLESSIBILITA' LAVORATIVA

ART. 6 LEGGE 170/2010:

1. *“I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo di istruzione con DSA, impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.”*
2. *“Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.*

CONTATTI *STUDIO LEGALE INTEGRATO TreB*

- **AVV. CARLO BETTINELLI, Cell: 338.6093908**
- **AVV. DANILO BIANCOSPINO, tel: 030.3774441**
- **www.studiolegaletreb.it**
- **Email: info@studiolegaletreb.it**

Sede di Piacenza: Via San Siro 17 – 0523/321041

Sede di Brescia: Via Diaz 30/7 - tel: 030.3774441

Lo Studio lavora su tutto il territorio dell'Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!!!!